

Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde	2014 07206/131
Area Patrimonio Servizio Associazioni	

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 dicembre 2014

inserire la camicia della delibera

OGGETTO: IMMOBILE SITO IN TORINO, CORSO VIGEVANO 50, PERVENUTO IN PROPRIETA' COMUNALE PER EFFETTO DI DECRETO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, AREA BENI CONFISCATI, DESTINABILE IN CONCESSIONE AI SENSI DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575.

Proposta dell'Assessore Gianguido Passoni .

L'art. 2-undecies (comma 2, lettera "b") della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia"), inserito dall'art. 3, comma 2, della legge di modifica 7 marzo 1996, n. 109 ("Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati"), dispone che i beni immobili confiscati (qualora non siano mantenuti al patrimonio dello Stato, ai sensi della lettera "a" del medesimo comma) sono trasferiti al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il Comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato".

Al fine di dare puntuale attuazione alla citata normativa, è stato redatto a cura della Prefettura di Torino un Protocollo d'Intesa "sulla destinazione e l'utilizzo a fini sociali e produttivi dei beni confiscati alla criminalità organizzata", siglato dagli Enti coinvolti - e fra questi il Comune di Torino - in data 15 maggio 2006.

In ottemperanza a tale documento è stato istituito un apposito Tavolo Prefettizio - costituito da Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Agenzia del Demanio Piemonte e Valle d'Aosta, Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e Associazione Libera, per realizzare la più efficace gestione della procedura volta alla destinazione e riutilizzo dei beni, in piena collaborazione tra gli Enti, nel comune e primario interesse della collettività.

Li Confiscati - con decreto direttoriale prot. n. 33952 del 5 febbraio 2008 ha trasferito concreta attuazione di quanto sopra indicato, l'Agenzia del Demanio - Area Beni e Veicolato al patrimonio indisponibile della Città di Torino una unità immobiliare sita in Torino, corso Vigevano 50, per finalità sociali, e in particolare per essere assegnata ad organizzazioni con scopi assistenziali.

Il trasferimento della proprietà del bene stesso, con il suddetto vincolo - è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 19/5/2008.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 3 settembre 2008, n. mecc. 2008 05364/008 tale immobile è stato assegnato in concessione all'associazione "Verba". Tuttavia i suddetti locali sono tornati nella disponibilità della Città a seguito di rilascio da parte di questa Associazione in data 24 luglio 2014.

Risulta ora opportuno provvedere all'assegnazione in concessione dell'immobile, sito in Torino, Corso Vigevano 50, per finalità sociali, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. ("Disposizioni contro la mafia").

L'immobile, della superficie di mq. 55, di cui si allega la planimetria, (allegato n. 1), appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Torino, in considerazione della destinazione ad attività di interesse pubblico.

Gli enti richiedenti dovranno necessariamente destinare i locali ad attività socio assistenziali, in conformità con la destinazione approvata con il Decreto direttoriale prot. n. 33952 del 5 febbraio 2008 dell'Agenzia del Demanio - Area Beni e Veicoli Confiscati, di trasferimento della proprietà al Comune di Torino..

Le domande di concessione immobiliare che perverranno saranno valutate in relazione all'interesse pubblico dell'attività proposta dai sodalizi richiedenti, giudicato in relazione al vincolo di destinazione socio-assistenziale, sulla base di un attento esame dei diversi progetti presentati, secondo i criteri definiti dalla "Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto" allegata alla presente deliberazione. (allegato n. 2).

La scheda stessa definisce l'attribuzione di punteggi diversi alle singole domande presentate dalle Associazioni richiedenti.

La concessione non comporterà corresponsione di canone, come stabilito dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.. Saranno però a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, e l'onere dell'agibilità degli stessi; le spese per le utenze di energia elettrica, riscaldamento, gas cottura, acqua; la tassa per la raccolta rifiuti.

Saranno altresì a carico del concessionario tutte le spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione di servizi e beni condominiali, comprese quelle che generalmente sono a carico del proprietario.

La concessione avrà durata di anni cinque.

Le richieste di assegnazione dei locali dovranno essere presentate secondo il modello di domanda allegato al presente provvedimento (allegato n. 3).

Al fine di disincentivare l'invio di domande di partecipazione da parte di associazioni non realmente interessate o non dotate delle risorse sufficienti, evitando così inutili lungaggini e spreco di risorse per l'Amministrazione, si richiede alle Associazioni partecipanti alla procedura pubblica, di cui alla presente Deliberazione, la corresponsione di una cauzione provvisoria, a garanzia della domanda di partecipazione e della successiva sottoscrizione, in caso di assegnazione, dello schema di contratto di concessione, per un importo di Euro 300,00 (fac simile allegato n. 4).

Tale cauzione sarà restituita ai partecipanti non assegnatari, alla conclusione della procedura. Nel caso in cui l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto o non si presenti per la stipula dello stesso, l'Amministrazione, a titolo di penale, incamererà il deposito provvisorio, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione stessa al risarcimento del maggior danno subito.

Il rapporto di concessione sarà regolamentato dallo schema di Disciplinare di concessione,

come allegato alla presente Deliberazione (allegato n. 5).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di destinare in concessione, ai sensi Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i l'immobile di proprietà comunale sito in Torino, Corso Vigevano 50, piano terreno, della superficie di mq 55, di cui si allega planimetria (**all. n.1**), ad Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, per attività socio assistenziali.
2. di disporre che tutte le richieste di concessione dell' immobile presentate da Associazioni e in generale Enti senza fini di lucro, siano valutate in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta dai sodalizi proponenti, giudicata in relazione al vincolo di destinazione socio-assistenziale secondo i criteri definiti dalla "Scheda per la valutazione del curriculum e del progetto" allegata alla presente deliberazione (**all. n. 2**).
3. di disporre che la richiesta di assegnazione dei locali sia presentata secondo il modello di domanda allegato al presente provvedimento (**all. n. 3**), che prevede il versamento di un deposito cauzionale provvisorio di Euro 300,00 per ogni domanda (**fac simile all. n. 4**);
4. di prevedere che i rapporti di concessione siano regolati dallo schema di Disciplinare allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante, che prevede l'onere della manutenzione anche straordinaria a carico dei concessionari, nonché le utenze e tutte le spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione di servizi e beni condominiali, anche quelle che di solito sono a carico del proprietario (**all. n. 5**);
5. di dare atto che l'immobile sito in Torino, Corso Vigevano 50, oggetto del presente provvedimento, appartiene al patrimonio indisponibile della Città di Torino, in considerazione della tipologia di utilizzo, che si connota per il fine di pubblica utilità anche agli effetti del disposto dell'art. 32 comma 8 della Legge 724/94;
6. di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. n. 6**).
7. di dare atto che l'Ente senza fini di lucro che risulterà assegnatario potrà fruire di una concessione a canone gratuito, come stabilito dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., per la durata di anni cinque, e dovrà iscriversi al Registro delle Associazioni del

Comune di Torino, qualora non ancora iscritto.

8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE E AL PATRIMONIO
Gianguido PASSONI

IL DIRETTORE DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI
PATRIMONIO E VERDE
Ing. Claudio LAMBERTI

IL DIRIGENTE
AREA PATRIMONIO
Dr.ssa Carla VILLARI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ASSOCIAZIONI
Dr.ssa Daniela MOSCA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile;

IL DIRETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Anna Tornoni